



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE

N.1 DEL 08/01/2025

OGGETTO: Norme di comportamento nei parchi pubblici cittadini.
IL SINDACO

Premesso che:

- sul territorio comunale sono presenti tre parchi urbani e giardini pubblici quali "Parco pubblico Giovanni Paolo II", "Parco delle acque" e "Giardini di Infanzia", aperti al pubblico e destinati al gioco, allo svolgimento di attività motorie, culturali e ricreative, al ritrovo di famiglie, giovani e bambini oltre che ad eventuali manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Ente;
- è opportuno disciplinare con la presente ordinanza delle regole di comportamento degli utenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici nell'intento di garantire il rispetto delle persone e la tutela dell'ambiente, preservando la quiete e la pubblica sicurezza;
- all'interno dei parchi pubblici sono presenti delle aree gioco per i bambini ai quali è necessario garantire una maggiore sicurezza allo scopo di contenere e prevenire situazioni di pericolo.

Considerato che

- l'interesse pubblico primario di tutte le Pubbliche Amministrazioni, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, consiste nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini;
- l'amministrazione comunale persegue tali obiettivi, come confermato dall'art.2, comma 7 dello Statuto comunale il quale testualmente prescrive che l'Ente: *"Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. [...]"*.

Preso atto che

- con l'Ordinanza n.32 del 01/10/2015 avente ad oggetto "Orari di apertura e chiusura del parco pubblico Giovanni Paolo II e norme di comportamento da tenersi nello stesso e nel Parco delle acque" l'Ente ha disciplinato i comportamenti da assumere nei due parchi cittadini "Parco pubblico Giovanni Paolo II" e "Parco delle acque";
- l'accesso indiscriminato di autovetture e motocicli non autorizzati costituisce un pericolo per gli utenti del parco;
- l'accesso e la circolazione di biciclette su aree destinate a verde pubblico, a aree gioco o fitness, su percorsi pedonali costituiscono un pericolo per i frequentatori del parco.

Ritenuto necessario

- integrare e modificare le norme di comportamento previste dalla sopra richiamata Ordinanza Sindacale, estendendone l'applicazione anche al giardino pubblico "Giardini d'Infanzia" al fine di disciplinare il comportamento dei fruitori di tutti i parchi e giardini pubblici della città;
- impedire l'accesso e la circolazione di veicoli, a motore e non, non autorizzati.

Visti

- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 che attribuiscono al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti;
 - la L. 16/01/2003 n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
 - la L. n.689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare l'art. 16 c.2, così come modificato dall'art.6 bis della Legge n.125/08, in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali;
 - l'art.192 del D. Lgs. n.152/2006 "Testo Unico sulle norme in materia di ambiente";
 - l'Ordinanza Sindacale n.32 del 01/10/2015 avente ad oggetto "Orari di apertura e chiusura del parco pubblico Giovanni Paolo II e norme di comportamento da tenersi nello stesso e nel Parco delle acque";
 - l'Ordinanza sindacale n.70 del 15/12/2016 ad oggetto "Divieto di emissioni sonore ed acustiche";
 - l'Ordinanza Sindacale n.16 del 09/03/2017 avente ad oggetto "Divieto di fumo nel Parco Giovanni Paolo II, nel Parco delle acque e nei Giardini d'infanzia";
 - l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09/08/2023, Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Tutto ciò premesso,

ORDINA L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI

I parchi comunali e i giardini pubblici dovranno essere utilizzati conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Orari di apertura e di chiusura del Parco "Giovanni Paolo II" sono:
Apertura: ore 6:00 – Chiusura ore 24:00;
- 2) Nei parchi e giardini pubblici "Giovanni Paolo II", "Parco delle acque" e "Giardini d'Infanzia" è fatto divieto di:
 - accedere con qualsiasi veicolo come autovetture, autocaravan, caravan, motocicli, ciclomotori e similari (ad eccezione dei veicoli autorizzati dall'Ente);
 - accedere e circolare con biciclette su aree destinate a verde pubblico, aree gioco, aree fitness, su percorsi pedonali (ad eccezione delle piste ciclabili e delle piccole biciclette fornite di ruotini laterali posteriori per bambini sottoposti alla vigilanza degli adulti);
 - utilizzare pattini a rotelle, skateboard, monopattini e similari ai ragazzi di età superiore a 10 anni sottoposti alla vigilanza degli adulti;
 - effettuare giochi con il pallone o altri giochi che prevedono il lancio di oggetti e giochi d'acqua salvo il ludico gioco praticato da bambini sottoposti alla vigilanza degli adulti;
 - utilizzare le giostrine per i maggiori di anni 10;
 - utilizzare impropriamente le giostrine destinate ai diversamente abili;
 - danneggiare o imbrattare giochi, panchine, recinzioni, cartelli, lampioni, cestini e tutto ciò che costituisce pubblico arredo;
 - cogliere e recidere piante e fiori;
 - calpestare e danneggiare le aree verdi e aiuole;

- gettare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori nel rispetto delle regole della raccolta differenziata;
- salire sugli alberi, appendersi ai rami e appendere agli stessi strutture o oggetti di qualsiasi genere (amache, cartelli, volantini etc.);
- pescare o creare turbamento alla fauna acquatica presente nei laghetti;
- campeggiare;
- fare pic-nic, ad eccezione delle aree dedicate all'interno del Parco delle acque;
- svolgere attività di vendita ambulante e accattonaggio se non preventivamente autorizzate dall'Ente;
- diffondere musica a mezzo di apparecchi di diffusione sonora senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- accendere fuochi;
- fumare;
- introdurre cani, anche se custoditi, negli spazi destinati ad "area gioco" per i bambini.

- 3) Nei parchi e giardini pubblici "Giovanni Paolo II", "Parco delle acque" e "Giardini d'Infanzia", per tutti i proprietari e conduttori di cani è obbligatorio:
- munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali (ai sensi dell'Ordinanza sindacale n.4 del 06/02/2014);
 - utilizzare il guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 per la conduzione dei cani e portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.33 del 15/07/2014) ad eccezione dei cani in dotazione alle Forze Armate di polizia, di protezione civile, dei Vigili del Fuoco, dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
- 4) Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo previste da specifiche disposizioni di legge, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria pari a 200 €.
- È fatta salva la facoltà per gli agenti accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'art.13 della L.689/81.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni, dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
Raffaele Russo**